

TI_GERICHTE 90.1995.153 vom 27. Dezember 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-12-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_90.1995.153

FR: TI_GERICHTE 90.1995.153 du 27 décembre 2001

IT: TI_GERICHTE 90.1995.153 del 27 dicembre 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Secondo l'art. 27 cpv. 1 LPT se i PR mancano o devono essere modificati l'autorità competente può stabilire zone di pianificazione per comprensori esattamente delimitati al cui interno nulla è lecito intraprendere "che possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione". Sempre per comprensori esattamente delimitati, l'art. 58 LALPT consente di istituire zone di pianificazione se conflitti con i principi pianificatori o problemi particolari relativi all'uso del territorio lo giustificano. In particolare se i piani mancano o devono essere modificati. La zona di pianificazione è istituita, nell'ambito delle relative competenze pianificatorie, dal Municipio, risp. dal Consiglio di Stato: quest'ultimo può stabilire zone di pianificazione a salvaguardia degli obiettivi generali della pianificazione del territorio e della protezione dell'ambiente (art. 60 LALPT). Il diritto cantonale riprende all'art. 63 cpv. 3 LALPT il principio che all'interno della zona è vietato ogni intervento che possa rendere più ardua la pianificazione, con la precisazione al cpv. 3 che le domande di costruzione in contrasto con gli obiettivi del piano in formazione sono decise negativamente e non solo sospese a norma dell'art. 65. Blocco edilizio, dunque, e non semplice sospensione della domanda, ma solo per gli interventi che ostacolano presumibilmente la pianificazione o l'attuazione di obiettivi pianificatori generali e di protezione ambientale. In sintesi, la zona di pianificazione è un provvedimento provvisorio cautelativo, a carattere temporaneo, volto a evitare che la pianificazione in atto o in procinto di essere intrapresa venga ostacolata da un uso del territorio contrastante col suo indirizzo. La giurisprudenza del Tribunale federale ha ravvisato tra gli scopi fondamentali dell'istituto quello di impedire che modifiche del territorio durante la pianificazione restringano eccessivamente la libertà di scelta dei pianificatori, ostacolandoli nell'adempimento dell'obbligo di pianificare posto loro a carico dall'art. 2 LPT (DTF 113 Ia 365 seg. consid. 2abb).

E. 2

La zona di pianificazione entra in vigore con la sua pubblicazione e lo resta fino a che sia pubblicato il piano sostitutivo, ma comunque non oltre cinque anni, con facoltà del Consiglio di Stato di prorogare di altri due il termine di scadenza.

E. 3

In concreto la zona di pianificazione è stata abrogata dal Municipio per aver assolto la sua funzione prima della scadenza e con ciò è venuto a mancare l'oggetto del litigio. Il ricorso deve dunque essere stralciato. Visto le circostanze si prescinde dal prelievo di tasse di giudizio e dall'assegnazione di ripetibili. Per questi motivi, dichiara e pronuncia

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.